

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi alla persona.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Tutela legale "Attività Professionale Completa"**
In caso di un sinistro avvenuto relativamente alla tua Attività Professionale, Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 illimitato per anno ti rimborsa:
 - le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
 - le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 5.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
 - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
 - Decreto Legislativo 196/2003
 - Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 illimitato per anno ti rimborsa. In tale ambito gli oneri indennizzabili – oltre a quanto già previsto per la garanzia "Attività Professionale" comprendono:
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994"
 - Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 illimitato per anno ti rimborsa. In tale ambito gli oneri indennizzabili – oltre a quanto già previsto per la garanzia "Attività Professionale" comprendono:
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;

Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono:

Tutela legale "Attività Professionale"

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato,
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in cui tu svolgi la tua attività;
- le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata da te stipulati;



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le Garanzie non sono prestate per:**
 - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
 - controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
 - controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - controversie contrattuali
 - controversie in materia di diritto tributario, fiscale;
 - controversie contrattuali con Europ Assistance;



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Non sono coperte:**
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 - Spese di trasferta.
- ! È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
- ! Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
- ! Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quelli indicati;
- ! Sono escluse tutte le vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;
- ! controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- ! **Le garanzie non sono prestate nei seguenti casi:**
 - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
 - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
 - controversie in materia di diritto tributario e fiscale amministrativo, salvo quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE"
 - controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
 - controversie relative a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie relative alla tua attività;
 - controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
 - vertenze inerenti procedure, aggiudicazioni e ricorsi, relativi a gare di appalto, licitazioni e qualsiasi altra procedura ad esse assimilabili, nonché le vertenze di qualsiasi tipo inerenti il subappalto;
 - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
 - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
 - controversie per il recupero crediti;
 - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
 - controversie tra te e collaboratori non dipendenti;
 - contratti di compravendita di immobili;
 - controversie derivanti da procedimenti disciplinari emessi dal proprio ordine professionale.

- le controversie individuali di lavoro con i tuoi dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere e con le altre figure indicate
- le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali;
- le controversie per inadempienze contrattuali tue o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevuti;

✓ Decreto Legislativo 196/2003

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante

Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli da te affidati, nell'ambito dell'attività professionale, con espressa nomina scritta,

Oltre a quanto già previsto per la garanzia "Attività Professionale puoi utilizzare la garanzia per la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.

✓ Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994"

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 626/94, e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito dell'attività professionale, per: oltre a quanto già previsto per la garanzia "Attività Professionale puoi utilizzare la garanzia per:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

Il sinistro deve essere denunciato dopo l'acquisto della Polizza ed entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La data del sinistro è il momento in cui accade il primo fatto ingiusto oppure è il momento in cui tu, o un altro soggetto non avete rispettato un comportamento previsto dalla legge o da un contratto. Se c'è stato più di un comportamento in violazione di ciò che era previsto dalla legge o dal contratto, la data del sinistro è quella del primo comportamento.

Quando questa polizza ne sostituisce un'altra che aveva le stesse garanzie, purché la nuova polizza abbia la stessa data di effetto del giorno di scadenza di quella sostituita, il sinistro può essere avvenuto anche durante la validità della polizza sostituita e comunque mai prima dei due anni precedenti il giorno di acquisto di questa polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale Professionisti Vip" Mod. 18251

Data redazione del DIP Aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	Tutela legale Attività Professionale Completa (obbligatoria) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento
--------------------------------	-----------------------	--

		E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza Decreto Legislativo 196/2003 (obbligatoria) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 (obbligatoria) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza
	Assistenza Diretta/ in convenzione:	Tutela legale Attività Professionale Completa (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Decreto Legislativo 196/2003 (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.
	Gestione da parte di altre imprese:	Tutela legale Attività Professionale Completa (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Decreto Legislativo 196/2003 (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese
	Prescrizione:	Tutela legale Attività Professionale Completa (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Decreto Legislativo 196/2003 (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta

		Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni	
Obblighi dell'impresa	Tutela legale Attività Professionale Completa (obbligatoria) Europ Assistance ti pagherà l'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima Decreto Legislativo 196/2003 (obbligatoria) Europ Assistance ti pagherà l'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 (obbligatoria) Europ Assistance ti pagherà l'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima	



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Rimborso	Recesso in caso di sinistro: Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Recesso in caso di sinistro: Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ai liberi professionisti che desiderano tutelarsi in caso di controversie legali per proteggere il proprio patrimonio, sia nell'ambito dell'attività professionale che della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 30,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: – Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; – Fax: 02.58.47.71.28 – Pec: reclami@pec.europassistance.it – E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria , è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende "qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi"

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 – Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Danni e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all'indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

INDICE

INDICE	1
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	5
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITA' PROFESSIONALE"	7
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"	10
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, DECRETO LEGISLATIVO 626/1994, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"	12
CONDIZIONI TARIFFARIE DI POLIZZA	15

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. ***Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.***

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Garanzia assicurativa.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D. Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus fino a 40 posti, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all'indirizzo EuropAssistancetaliaSpA@pec.europassistance.it specificando "Disdetta + numero di polizza", inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. ***Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.***

Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 13. - MASSIMALE

Il Massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo, con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.

Art. 14. - PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto in base al numero delle persone assicurate. Tale premio comprensivo di imposta, è specificatamente indicato nel Modulo di Polizza.

Il premio viene pagato nell'importo risultante dal conteggio del numero delle persone assicurate. Alla fine di ciascun periodo assicurativo, e sempreché la differenza fra il numero delle persone assicurate risultante dal conteggio esposto nel Modulo di Polizza e quello effettivo al termine dell'annualità assicurativa stessa, sia superiore del 20%, sarà cura del Contraente comunicare il nuovo numero delle persone assicurate per determinare il premio di rinnovo, fermo il premio minimo comunque acquisito ove previsto.

Nel caso in cui il Contraente ometta di comunicare le suddette variazioni, secondo quanto previsto dal precedente comma, Europ Assistance liquiderà il sinistro in proporzione al premio pagato.

Art. 15. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è una Società, in caso di alienazione della Società stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. **Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati, al netto delle imposte, previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata ove previsto.**

Art. 16. - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 17. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 18. - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

(Articolo valido per tutte le Garanzie ad eccezione delle Garanzie di seguito indicate: B – "Decreto Legislativo 196/2003"; C "Decreti Legislativi 81/2008, 626/1994")

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- d) trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.**

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- f) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- g) le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 19. - RETROATTIVITA'

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", l'Assicurazione viene prestata per i sinistri denunciati per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione a condizione che traggano origine da fatti, atti, inadempimenti avvenuti **non oltre 12 (dodici) mesi prima della data di effetto dell'Assicurazione** e che all'atto della stipula dell'Assicurazione il Contraente/Assicurato non ne fosse a conoscenza o in buona fede non li ritenesse possibili cause di controversia.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

Art. 20. - POSTUMA

La garanzia è altresì operante per i sinistri che siano relativi a fatti, atti, inadempienze avvenuti durante il periodo di validità della presente Assicurazione e denunciati nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Art. 21. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. *il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.*
2. *In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.*
3. *il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento*

Art. 22. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art. 23. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- h) in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- i) in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.**

Art. 24. - FONDO SPESE E ONORARI

Europ Assistance riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "Fondo spese e onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del sinistro, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000,00 per ogni Assicurato coinvolto nel sinistro, col massimo di Euro 5.000,00 per sinistro coinvolgente più Assicurati.**

Il massimale assicurato sarà diminuito in misura corrispondente all'entità del "Fondo spese e onorari" riconosciuto.

Europ Assistance si riserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora sulla base dell'esito del giudizio risulti non dovuta l'assunzione del sinistro ai sensi dell'Assicurazione.

Resta in ogni caso convenuto che Europ Assistance non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi: in questi casi Europ Assistance provvederà alla rifusione delle spese sostenute esclusivamente quando, conclusi con proscioglimento o archiviazione o assoluzione, le sentenze sono passate in giudicato.

Art. 25. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITA' PROFESSIONALE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia A - "Attività Professionale Completa"

Art. 1 A SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- a) Il Professionista e i Professionisti Associati nominativamente indicati e i primi eventuali quattro dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
- b) Eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purché sia stato pagato il relativo premio);
- c) Eventuali ulteriori collaboratori a progetto e/o apprendisti e/o stagionali (purché sia stato pagato il relativo premio);
- d) I lavoratori parasubordinati e i praticanti;
- e) I familiari coadiuvanti del Professionista come regolato dall'art.230 bis del codice civile – "Impresa familiare";
- f) Lo studio associato come persona giuridica (se non costituito come società) se e solo se tutti gli associati e tutti i dipendenti abbiano pagato il relativo premio.

Il premio s'intende:

Pro-capite, per ciascun Professionista (lettera a);

Per ogni persona eccedente le prime 4, per tutte le altre figure (lettere b usque e)

In caso di controversie fra più Assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

Art. 2 A OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 5.000,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 A DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 A PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.;
 - nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

5. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
6. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;
7. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere e con le altre figure indicate all'art. "Soggetti assicurati" (lettera b usque f);
8. le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, **con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri**;
9. le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;
10. controversie per inadempienze contrattuali (**escluso il recupero crediti**) con il Cliente, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;
11. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".
- 12.

Art. 5 A ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6A ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" per la difesa nei procedimenti penali;**
2. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
3. **controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
4. **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
5. **controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;**
6. **controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;**
7. **controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;**
8. **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;**
9. **controversie derivanti dal recupero crediti;**
10. **vertenze inerenti procedure, aggiudicazioni e ricorsi, relativi a gare di appalto, licitazioni e qualsiasi altra procedura ad esse assimilabili, nonché le vertenze di qualsiasi tipo inerenti il subappalto;**
11. **controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
12. **contratti di compravendita di immobili;**
13. **controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'attività dell'Assicurato stesso;**
14. **controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti che non rientrano nelle figure indicate all'art. "SOGGETTI ASSICURATI", (lettere b usque e);**
15. **controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui l'Azienda esercita le proprie attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezion**

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);

16. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;

17. controversie contrattuali con Europ Assistance;

18. controversie derivanti da procedimenti disciplinari emessi dal proprio ordine professionale;

19. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Estensione "Retroattività 24 mesi"

La seguente garanzia è valida se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistata contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Completa".

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA" e dell'Art. "RETROATTIVITÀ", l'Assicurazione viene prestata per i sinistri denunciati per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione a condizione che traggano origine da fatti, atti, inadempienze avvenuti non oltre 24 (ventiquattro) mesi prima della data di effetto dell'Assicurazione e che all'atto della stipula dell'Assicurazione il Contraente/Assicurato non ne fosse a conoscenza o in buona fede non li ritenesse possibili cause di controversia.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia B - "Decreto Legislativo 196/2003"

Art. 1 B SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali;
- lo studio associato come persona giuridica (se non costituito come società) se e solo se tutti gli associati e tutti i dipendenti abbiano pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 B OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'ente assicurato indicato in polizza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 196/2003 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 B DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 B PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente, nell'ambito dell'attività professionale, con espressa nomina scritta, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.

Art. 5 B ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 B ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
2. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

3. *controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
4. *controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;*
5. *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
6. *controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

Art. 7 B INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, DECRETO LEGISLATIVO 626/1994, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia C - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994"

Art. 1 C SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- i dirigenti della Società contraente;
- il Responsabile dei lavori
- il Coordinatore per la Progettazione
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- il Medico competente
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal D.Lgs 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94;
- lo studio associato come persona giuridica (se non costituito come società) se e solo se tutti gli associati e tutti i dipendenti abbiano pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2C OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 626/94 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, fatta eccezione per la qualifica di Committente.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3C DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta;**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 C PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 626/94, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito dell'attività professionale, per:

1. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
5. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 C ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

Art. 6 C ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. *controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";*
2. *controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
3. *controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
4. *controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
5. *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
6. *controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

Art. 7 C INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dal D. Lgs. 626/1994 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

CONDIZIONI TARIFFARIE DI POLIZZA

Il presente allegato alla Condizioni di Assicurazione mod. 18251 "Professionisti Vip" fornisce indicazione delle condizioni economiche di polizza.

Ipotesi n. 1 - Postuma 12 mesi e Retroattività 12 mesi

Massimali (Euro)	Premio pro – capite per ogni Professionista (e fino a 4 dipendenti) con	Premio pro – capite per ogni Professionista aggiuntivo	Premio pro – capite per ogni Dipendente aggiuntivo al 4°	Premio pro – capite per ogni sede secondaria	Premio per inserimento D.Lgs. 81/2008 e 626/94	Premio per inserimento D.Lgs. 196/2003
10.000,00	Euro 147,00 di cui imposte Euro 25,76	Euro 49,00 di cui imposte Euro 8,59	Euro 9,00 di cui imposte Euro 1,58	Euro 24,50 di cui imposte Euro 4,29	Euro 34,00 di cui imposte Euro 5,96	Euro 49,00 di cui imposte Euro 8,59
30.000,00	Euro 235,00 di cui imposte Euro 41,19	Euro 78,50 di cui imposte Euro 13,76	Euro 14,50 di cui imposte Euro 2,54	Euro 39,00 di cui imposte Euro 6,83	Euro 54,00 di cui imposte Euro 9,46	Euro 78,50 di cui imposte Euro 13,76
100.000,00	Euro 295,00 di cui imposte Euro 51,70	Euro 98,00 di cui imposte Euro 17,18	Euro 18,00 di cui imposte Euro 3,15	Euro 49,00 di cui imposte Euro 8,59	Euro 68,00 di cui imposte Euro 11,92	Euro 98,00 di cui imposte Euro 17,18

Ipotesi n. 2 - Postuma 12 mesi e Retroattività 24 mesi

Massimali (Euro)	Premio pro – capite per ogni Professionista (e fino a 4 dipendenti) con	Premio pro – capite per ogni Professionista aggiuntivo	Premio pro – capite per ogni Dipendente aggiuntivo al 4°	Premio pro – capite per ogni sede secondaria	Premio per inserimento D.Lgs. 81/2008 e 626/94	Premio per inserimento D.Lgs. 196/2003
10.000,00	Euro 170,00 di cui imposte Euro 29,79	Euro 57,00 di cui imposte Euro 9,99	Euro 11,00 di cui imposte Euro 1,93	Euro 28,00 di cui imposte Euro 4,91	Euro 40,00 di cui imposte Euro 7,01	Euro 57,00 di cui imposte Euro 9,99
30.000,00	Euro 272,00 di cui imposte Euro 47,67	Euro 92,00 di cui imposte Euro 16,12	Euro 18,00 di cui imposte Euro 3,15	Euro 45,00 di cui imposte Euro 7,89	Euro 65,00 di cui imposte Euro 11,39	Euro 92,00 di cui imposte Euro 16,12
100.000,00	Euro 340,00 di cui imposte Euro 59,59	Euro 115,00 di cui imposte Euro 20,15	Euro 22,00 di cui imposte Euro 3,86	Euro 56,00 di cui imposte Euro 9,81	Euro 80,00 di cui imposte Euro 14,02	Euro 115,00 di cui imposte Euro 20,15

FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

E' ammesso il solo frazionamento annuale.

DEROGHE/DIVIETI

Non sono ammesse deroghe alle Condizioni di Polizza ed alla normativa della presente tariffa.
 Nel caso in cui si presentino esigenze particolari, si dovrà interpellare preventivamente la Direzione.
 Non è consentita la stipulazione di polizze di durata inferiore ad 1 (uno) anno.
 Non è consentita la stipulazione di polizze per durata pluriennale.
 Qualsiasi variazione rispetto alla tariffa dovrà essere concordata con la Direzione.

Il Broker si impegna a far sottoscrivere ai propri clienti il Modulo di Polizza (Allegato Mod. 18251), incassando da ciascuno di essi l'importo indicato nel Modulo stesso, con le stesse modalità riportate nella "Lettera".
 Contestualmente all'emissione della polizza per ciascun Assicurato, il **Broker** invierà all'indirizzo emissionepolizze@europassistance.it a Europ Assistance copia della stessa, debitamente compilata in ogni sua parte, e successivamente trasmetterà alla stessa gli originali.

Eura Tutela Professionisti Vip – Condizioni di Assicurazione - Mod. 18251

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA "GARANZIE" – Mod. 18251

Si prega di scegliere innanzitutto l'ipotesi preferita e di posizionare il cursore sulla cella a destra dell'ipotesi. Comparirà un menu a tendina, nel quale si potrà selezionare il massimale desiderato.

Spostandosi sulle celle bianche adiacenti la casella "Tutela Legale Professionisti", si potrà inserire all'interno il numero di premi previsti (le eventuali celle vuote saranno interpretate come prestazioni non volute).

Il simbolo restituirà immediatamente il valore.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

xxxxx – Informativa Privacy

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali

(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Inoltre Lei, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare³;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA⁴ che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite *processi decisionali automatizzati*.

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa

⁴ Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

xxxxx – Informativa Privacy

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁵ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le *finalità assicurative e commerciali* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁶.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.

Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);

⁵ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁶ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

xxxxx – Informativa Privacy

- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItalia@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.**Fac-simile****Preventivo di Polizza Assicurativa – PROFESSIONISTI VIP****ASSICURATO PRINCIPALE - SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

--

ULTERIORI PROFESSIONISTI AGGIUNTIVI - SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

N°	PROFESSIONE	

ULTERIORI DIPENDENTI AGGIUNTIVI - SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

N°	

SEDI SECONDARIE – SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Nr.	INDIRIZZO	CITTA'

Europ Assistance Italia S.p.A.